

# CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 25 giugno 2013 (OR. en)

11070/13

Fascicolo interistituzionale: 2013/0203 (NLE)

ECOFIN 565 UEM 227 OC 419

## ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione

di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria

dell'Unione

**ORIENTAMENTI COMUNI** 

Termine di consultazione per la Croazia: 26.6.2013

11070/13 MC/ff

DGG 1 A

### DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del

# che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione

# IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafi 2 e 7, vista la proposta della Commissione europea,

11070/13 MC/ff 1 DGG 1 A

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su richiesta di quest'ultima, assistenza finanziaria mediante la decisione di esecuzione 2011/77/UE¹ a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia a una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell'Unione.
- (2) In linea con l'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale ("FMI") e di concerto con la Banca centrale europea ("BCE"), ha portato a termine il decimo riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell'attuazione delle misure concordate nonché dell'efficacia e dell'impatto economico e sociale di dette misure.
- (3) A seguito all'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, si prevede che le norme per istituire un meccanismo di vigilanza unico (SSM) saranno adottate quanto prima. In questo contesto, le prossime prove di stress delle banche a livello UE, che devono essere condotte sotto l'egida dell'Autorità bancaria europea (ABE), non avranno luogo nel 2013, come previsto in precedenza.

11070/13 MC/ff 2 DGG 1 A

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

- (4) In preparazione della prova di stress che si terrà all'entrata in vigore dell'SSM e al fine di i) disporre di una diagnostica significativa prima della fine del programma e ii) assicurare la maggiore coerenza possibile tra i vari esercizi di valutazione, l'Irlanda dovrebbe quindi realizzare una serie di misure preparatorie, compresa una valutazione complessiva preliminare del bilancio, entro la fine del 2013.
- (5) L'Irlanda ha ribadito il suo impegno a trasferire senza indugio la responsabilità del settore idrico dalle amministrazioni locali ad un ente nazionale erogatore di servizi pubblici e ad introdurre spese per il consumo idrico a carico delle famiglie. L'Irlanda ha dimostrato di aver realizzato buoni progressi nell'attuazione della riforma del settore idrico, anche attraverso l'adozione di norme legislative, l'istituzione di Irish Water e il completamento delle fasi operative per il processo di transizione. Motivi tecnici giustificherebbero il rinvio al 2014 dell'introduzione di spese per il consumo idrico a carico delle famiglie, senza compromettere il processo di riforma nel suo insieme.
- (6) Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

11070/13 MC/ff 3 DGG 1 A

### Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato:

- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  - "a) completa una valutazione del bilancio prima della scadenza del programma, come parte dei lavori preparatori in vista della prova di stress da condurre conformemente alla nuova metodologia dell'UE;";
- 2) è aggiunta la lettera seguente:
  - "c) comunica alla Commissione il modello di finanziamento per Irish Water e annuncia un calendario definitivo per l'introduzione di spese per il consumo idrico a carico delle famiglie nel quarto trimestre del 2014.".

DGG 1 A

### Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

IT